

Seduta 8 giugno 2006
-omissis-

Il Consiglio,
rilevato che la Legge Professionale (36/34) attribuisce espressamente al Consiglio compiti di vigilanza sull'esercizio della pratica forense;
considerato che la ratio del potere di disciplinare in via regolamentare l'esercizio della pratica è quella di assicurare effettività e proficuità allo svolgimento della stessa;
rilevato altresì che nello stabilire in via astratta e normativa le condizioni e le modalità dello svolgimento della pratica forense, la previsione di un limite numerico massimo di praticanti per avvocato risponde alle citate finalità;
considerato infine che, in attuazione del fine di assicurare un esercizio della pratica quanto più reale e produttivo, il Consiglio può derogare al detto limite laddove le condizioni e le modalità di svolgimento della pratica siano tali da consentire eccezione in tal senso;
considerato altresì che il Regolamento della pratica deliberato nella seduta del 03 novembre 2005 all'art. 5 (adempimenti per la convalida del semestre) prescrive sub a) che le udienze a cui il praticante deve assistere nell'arco di un semestre devono essere almeno venti con l'esclusione di quelle oggetto di mero rinvio;
rilevato che sempre più di frequente accade che praticanti avvocati integrino la pratica legale con l'assistenza alle udienze di altro avvocato per la medesima disciplina giuridica seguita nella pratica cd principale;
considerato che scopo preciso dell'integrazione è quello, sempre nella finalità di assicurare effettività e proficuità allo svolgimento della pratica, di consentire al praticante avvocato un poliedrico approfondimento delle discipline giuridiche;
rilevato che, di fatto, detta ratio è stata totalmente stravolta nella prassi e che allo stato attuale la detta integrazione è finalizzata, nella maggior parte dei casi, al raggiungimento del numero minimo di venti udienze fissate per la convalida dei semestri;
dopo ampia discussione, sentito il parere della Commissione Albo, all'unanimità

delibera

di integrare l'art. 2 (Dichiarazione dell'avvocato) del Regolamento della pratica deliberato da questo Consiglio nella seduta del 03 novembre 2005, con inserimento dei seguenti terzo e quattro comma:

”III: “Ciascun avvocato potrà accogliere presso il proprio studio ai fini della pratica legale un numero massimo di due praticanti.”

IV: “Il Consiglio, a sua insindacabile discrezione, potrà autorizzare deroga al limite numerico di cui al precedente comma a seguito di istanza circostanziata in merito alle particolari ragioni, per condizioni e modalità di svolgimento della pratica, idonee a legittimare eccezione in tal senso”.

Nonché di modificare l'art. 10, (Dichiarazione dell'avvocato) del Regolamento della pratica deliberato da questo Consiglio nella seduta del 03 novembre 2005, con la sostituzione del comma III con il seguente:

“Su domanda (nella quale devono essere indicate le modalità concrete di svolgimento della pratica) e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, il praticante potrà integrare la pratica seguendo anche attività di altro studio, esclusivamente per disciplina giuridica diversa da quella svolta nello studio principale.

Il Consiglio dell'Ordine, in sede di autorizzazione, può deliberare anche in merito alle modalità con le quali deve essere svolta la pratica integrata per essere ritenuta valida.

E' fatto salvo in ogni caso il limite massimo di due avvocati per ciascun praticante. In caso di integrazione della pratica, entrambi gli avvocati saranno tenuti alla firma del libretto.

Ai fini del limite numerico massimo di praticanti per avvocato stabilito dal III comma dell'art. 2 del presente regolamento, l'integrazione della pratica equivale ad iscrizione del praticante.”

Gli articoli 2 e 10 del Regolamento della pratica, così come integrato con le odierne delibere, entrano in vigore in data 09 giugno 2006; sono salvi i diritti quesiti.

-omissis-

estratto per copia conforme